



COMUNE DI PADOVA
SEGRETERIA GENERALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 2016/0097 DEL 01/03/2016

L'anno 2016, il giorno uno del mese di marzo, alle ore 11.00 presso la sede di Palazzo Moroni si è riunita la Giunta Comunale all'uopo convocata.

Presiede: Il Sindaco - Massimo Bitonci -

Partecipa: Il Segretario Generale - Lorenzo Traina -

Alla trattazione del presente argomento, sono presenti (p) ed assenti (a) i Signori:

1	BITONCI MASSIMO	Sindaco	P	
2	MOSCO ELEONORA	Vice Sindaco	P	
3	SAIA MAURIZIO	Assessore	P	
4	BOTTON PAOLO	Assessore	P	
5	RAMPAZZO CINZIA	Assessore	P	
6	GRIGOLETTO STEFANO	Assessore	P	
7	BUFFONI MARINA	Assessore	P	
8	CAVATTON MATTEO	Assessore	P	A
9	LUCIANI ALAIN	Assessore	P	
10	SODERO VERA	Assessore	P	

OGGETTO: MODIFICA AL REGOLAMENTO SPECIALE DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE. ALLEGATO B) "NORME CONCERNENTI L'ARMAMENTO DEGLI APPARTENENTI ALLA POLIZIA LOCALE"

LA GIUNTA COMUNALE

Su proposta dell'Ass. Saia Maurizio ai sensi dell'art. 52, comma 7 dello Statuto Comunale.

PREMESSO che

- l'art. 7 della legge 7 marzo 1986, n. 65, prevede che l'ordinamento e l'organizzazione del Corpo di Polizia Locale siano definiti con apposito Regolamento;

- l'art. 5 della L.R. 09 agosto 1988, n. 40, stabilisce che l'ordinamento e la struttura dei servizi di Polizia Locale, sono disciplinati con regolamento comunale nei limiti posti dalla legislazione vigente e nel rispetto delle indicazioni e dei parametri stabiliti dalla medesima Legge Regionale;

- l'art. 8 del Regolamento di Organizzazione e Ordinamento della Dirigenza del Comune di Padova, prevede che per l'articolazione organizzativa e la denominazione dei Dirigenti del Corpo di Polizia Municipale, valgono la normativa statale e regionale in materia e il relativo Regolamento comunale;

- con delibera Consiliare n. 152 del 6 luglio 1994 è stato approvato il Regolamento Speciale del Corpo di Polizia Municipale;

- lo stesso Regolamento è stato più volte modificato (Delibere Consiglio Comunale n. 175 del 13 ottobre 1997; delibere di G.C. n. 263/1999, n. 835/1999, n. 929/1999, n. 95/2001, n. 461/2001, n. 781/2002, n. 685/2007, e n. 586/2010;

- con delibera di Giunta Comunale 592 del 16.11.2011, è stato approvato il nuovo Regolamento Speciale del Corpo di Polizia Locale in piena armonia e coerenza anche con le novità introdotte dal contratto nazionale di lavoro e dagli accordi decentrati nonché a seguito degli interventi normativi regionali che hanno introdotto sostanziali innovazioni sul modello organizzativo, sulle metodologie operative ed inoltre sulle dotazioni della Polizia Locale;

- detto Regolamento è stato parzialmente modificato con delibera di G.C. n. 558/2012 ed in seguito integrato con delibera di G.C. n. 132/2013 relativamente alle disposizioni che regolano l'attività del nucleo cinofilo;

- lo stesso Regolamento è stato poi definitivamente modificato ed integrato con deliberazione di Giunta Comunale n. 91 del 24.02.2015 con contestuale approvazione dell'allegato B) - "Norme concernenti l'armamento degli appartenenti alla Polizia Locale";

- ai sensi dell'art. 5 c. 5 della legge 7/3/1986 n. 65 (Legge quadro sull'ordinamento della Polizia Municipale), per come modificata dal comma 134 dell'art. 17 della legge 15/5/1997 n. 127, gli addetti al servizio di polizia municipale ai quali è conferita la qualità di agente di pubblica sicurezza possono, previa deliberazione in tal senso del Consiglio Comunale, portare, senza licenza, le armi di cui sono dotati in relazione al tipo di servizio nei termini e nelle modalità previsti dai rispettivi regolamenti;

- con il DM 4 marzo 1987, n. 145 è stata data attuazione al disposto dell'art. 5 comma quinto della predetta legge 65/86, in particolare con detto decreto è stato emanato un regolamento contenente norme di carattere generale concernenti i casi e le modalità dell'armamento degli appartenenti alla polizia municipale ai quali è conferita la qualità di agente di pubblica sicurezza, nonché la tipologia e il numero delle armi in dotazione e l'accesso ai poligoni di tiro per l'addestramento al loro uso;

TUTTO CIÒ PREMESSO

DATO ATTO che il citato D.M. n. 145 del 04.03.1987, all'art. 6 c. 3° testualmente recita "Si applicano per quanto non previsto, le vigenti disposizioni in materia di porto e detenzione di armi e delle relative munizioni" e pertanto può trovare applicazione, per quanto concerne l'accertamento dei requisiti psicofisici finalizzati all'assegnazione dell'arma di ordinanza, il D.M. 28/4/98 avente ad oggetto "Requisiti psicofisici minimi per il rilascio ed il rinnovo dell'autorizzazione al porto di fucile per uso di caccia e al porto d'armi per uso di difesa personale;

EVIDENZIATO che il citato D.M. 28/4/1998 stabilisce all'art. 3 che l'accertamento dei requisiti psicofisici è effettuato dagli uffici medico-legali o dai distretti sanitari delle unità sanitarie locali o dalle strutture sanitarie militari e della Polizia di Stato e che tali accertamenti sanitari attengono anche all'assenza di dipendenze da sostanze stupefacenti, psicotrope e da alcool, di disturbi mentali, della personalità o comportamentali, aspetti non previsti nella normale attività di sorveglianza sanitaria di cui al D.L.vo 81/2008;

RILEVATO che il Ministero dell'Interno Dipartimento Pubblica Sicurezza, ha evidenziato che l'Ente Locale (Provincia o Comune), prima di assegnare l'arma, deve far sottoporre l'interessato alle indagini sanitarie previste dal menzionato Decreto del Ministero della Sanità del 28/4/1998 per il rilascio delle licenze di porto d'armi;

DATO ATTO che al fine di assicurare una scrupolosa osservanza alle norme sopra richiamate, necessita modificare l'allegato B) al vigente Regolamento Speciale del Corpo di Polizia Locale "Norme concernenti l'armamento degli appartenenti alla Polizia Locale", nello specifico relativamente all'accertamento dei requisiti psico-fisici per l'assegnazione dell'arma ordinanza, nonché al tipo di armi in dotazione oltre all'istituzione e al funzionamento dell'armeria del Comando, in attuazione di quanto disposto dal D.M. 04.03.1987, n. 145;

RITENUTO pertanto di modificare l'allegato B) del vigente Regolamento Speciale del Corpo di Polizia Locale "Norme concernenti l'armamento degli appartenenti alla Polizia Locale" con il nuovo testo allegato alla presente deliberazione;

VISTA la legge 7 marzo 1986, n. 65 "legge quadro sull'ordinamento della polizia municipale";
VISTO il DM n. 145 del 4/3/1987;
VISTA la Legge Regionale della Regione Veneto, 09 agosto 1988, n. 40 "Norme in materia di Polizia Locale";
VISTI il TULPS, approvato con Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773 e il relativo regolamento di esecuzione, approvato con Regio Decreto 6 maggio 1940, n. 635;
VISTA la legge 18 aprile 1975, n. 110, contenente: "Norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi";
VISTO il Regolamento Speciale del Corpo di Polizia locale, approvato con D.G.C. n. 91 del 24.02.2015;

PRESO ATTO dei pareri riportati in calce (***) espressi sulla proposta di deliberazione ai sensi dell'articolo 49 e dell'articolo 97, D. Lgs. 267/2000.

DELIBERA

1. di modificare l'allegato B) del vigente Regolamento Speciale del Corpo di Polizia Locale "Norme concernenti l'armamento degli appartenenti alla Polizia Locale" mediante l'approvazione dell'allegato testo che unitamente alle premesse intese qui integralmente trascritte, costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di dare atto che il presente provvedimento non presenta aspetti contabili;
3. il competente Capo Settore provvederà all'esecuzione ai sensi e per gli effetti dell'art.107 del Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267.

DELIBERA

altresì, attesa l'urgenza, l'immediata eseguibilità del presente provvedimento ai sensi dell'articolo 134 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

(***) PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

- 1) Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa.

29/02/2016

Il Capo Settore Polizia Locale e Protezione
Civile
Antonio Paolucci

- 2) Visto: la delibera non presenta aspetti contabili.

01/03/2016

Il Funzionario con A.S.
Pietro Lo Bosco

3) Su richiesta si esprime, ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, il parere che nella proposta in oggetto non si evidenziano vizi di legittimità.

01/03/2016

Il Segretario Generale
Lorenzo Traina

Posta in votazione la suesposta proposta di deliberazione, viene approvata con voti unanimi legalmente espressi ed altresì, con voti unanimi, viene dichiarata immediatamente eseguibile.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
Massimo Bitonci

IL SEGRETARIO GENERALE
Lorenzo Traina

La presente deliberazione viene:
- inviata ai capigruppo consiliari;

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per 15 gg. consecutivi dal 03/03/2016 al 17/03/2016, ai sensi e per gli effetti dell'art. 124 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

IL SEGRETARIO GENERALE
Lorenzo Traina

E' divenuta ESECUTIVA, ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 il giorno 14/03/2016.

IL CAPO SETTORE
SS.II. E AVVOCATURA
Michele Guerra
